

## DOMANDA: ECOBONUS, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS 110% SONO CUMULABILI?

In generale sulla cumulabilità del Superbonus con altre agevolazioni fiscali, nella circolare n. 24/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate è stato precisato che gli interventi ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica o di recupero del patrimonio edilizio per i quali spettano le detrazioni attualmente disciplinate dai citati articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi di applicazione delle predette agevolazioni, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola di tali agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

Qualora, invece, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell'ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Tanto detto vale anche per il Bonus Facciate. L'Agenzia delle entrate nell'interpello n. 538 del 9 novembre ha affermato che è possibile, in linea di principio, fruire sia del Superbonus che del bonus facciate, a condizione che gli interventi siano autonomi (e non di completamento degli altri interventi ammessi al superbonus come adeguamento sismico e cappotto) e siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. L'agenzia ha anche chiarito che la verifica dell'autonomia, tuttavia, presuppone accertamenti della situazione di fatto.

La slide n°20 (ppt avvocato Sani presentata in occasione del Tavolo Provinciale Superbonus del 02.03.2021), si riferisce invece agli interventi di riqualificazione energetica globale del fabbricato ai sensi del comma 344 della legge n. 296 del 2006 per i quali l'Agenzia delle entrate ha più volte ribadito l'impossibilità di accedere al Superbonus. Come detto dall'Agenzia delle Entrate (tra cui Circolare 30/2020 e interpello 43/2021), relativamente agli interventi indicati nell'articolo 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006, con la circolare n. 36/E del 2007 è stato, precisato che data l'assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprenda qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. L'intervento di cui al citato comma 344, pertanto, comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica ed essendo inteso come un unicum, non distingue tra interventi trainanti e trainati come previsto dal Superbonus. Lo stesso può quindi essere ammesso esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri interventi di riqualificazione, al solo ecobonus ordinario.